

SÌ SÌ NO NO

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione - Attuazione e Informazione - Disamina - Responsabilità

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XI - n. 18

31 Ottobre 1985

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO' CH'E' DETTO» (Im. Cr.)

RILEGGERE IL CONCILIO

A proposito della «collegialità»

Nell'imminenza del Sinodo sul Concilio, a partire dal 29 settembre u. s., il giornalista Gianfranco Svidercoschi ha iniziato su Il Tempo una serie di interviste, per commemorare i 20 anni trascorsi dalla chiusura del Vaticano II. La scelta degli intervistati non è stata finora felice. Particolarmente infelice la terza puntata (3 ottobre p. 20). Assolutamente erronea la tesi (già nota e ripetutamente accennata altrove) del card. Pietro Parente sulla «collegialità episcopale»: la «nota explicativa praevia» non direbbe nulla di diverso da quanto proposto nel testo, confermerebbe soltanto la dottrina proposta nella Lumen gentium sulla «collegialità». Ma allora perché tale nota è stata imposta da votare con la suddetta Costituzione? Perché premettere che il testo della stessa Costituzione deve essere inteso secondo quanto è precisato, nella nota previa? E perché tanta sensazione allorché questa fu presentata?

D'altronde, a smentire la tesi del card. Parente, stranamente intestardito su quella che fu una reale sua gaffe quando intervenne sull'argomento in Concilio, in contrasto con il parere deciso del card. Ottaviani e degli altri componenti il S. Offizio, c'è nella stessa pagina de Il Tempo, affiancata alla sua intervista, la breve postilla di Carlo Colombo, già Vescovo ausiliare di Milano, allora teologo di Paolo VI: «La nota explicativa praevia». Nella postilla si riconosce che c'era il pericolo che il testo della Lumen gentium fosse inteso a favore di «un semiconciliarismo». Era il domenicano card. Brown, che, quale portavoce del card. Ottaviani, teneva al corrente il Papa sul tema in discussione. E fu il card. Brown che portò a Paolo VI l'estratto di un articolo pubblicato da Palestra del Clero 15 settembre 1964: V. A. Berto: Collegio apostolico e «Collegio episco-

pale». In nota si leggeva: «Il nostro collaboratore, prof. F. Spadafora [l'illustre esegeta], ci trasmette l'interessante precisazione o «messa a punto», apparsa su La pensée catholique, n. 90, 1964. Egli la ritiene ineccepibile per quanto attiene ai testi evangelici e ai riferimenti agli altri testi del Nuovo Testamento».

Vale la pena di riprodurre l'articolo del teologo Berto, perché il lettore può facilmente confrontarlo con il testo della nota previa. Paolo VI espresse il suo gradimento al card. Brown per averglielo portato.

«Collegio»: cosa vuol dire?

A considerare l'etimologia latina della parola, «collegio» non dice altra cosa se non delle persone «radunate mediante

AVVISO

Il giorno 21 dicembre, anniversario della scomparsa di Don Francesco Maria Putti, fondatore di «Sì sì no no», verrà celebrata alle ore 17 una S. Messa di suffragio nella Cappella di Via Trilussa 45, Albano Laziale (Roma).

scelta» o che sono state oggetto di una scelta, che pone tra esse un certo legame, che stabilisce tra esse una certa unione.

Questa scelta ha la sua ragione, altrimenti non avrebbe luogo, non si farebbe. Questa ragione è una certa comunità o almeno una certa somiglianza di occupazioni: un collegio d'insegnamento è un'accolta di ragazzi che si danno ai medesimi studi; il Collegio di Francia è un'

accolta di studiosi competenti, i cui lavori personali possono essere diversissimi, dai testi cuneiformi alla fisica nucleare, ma che hanno questa nota comune di essere del livello più elevato.

Questa scelta ha anche un autore. Può essere lo stesso Collegio che, una volta costituito, s'aggrega nuovi membri per cooptazione; come può essere fatta, ad esempio, dai genitori che iscrivono i loro figli a un Collegio o a un altro.

Autore di questa scelta può essere infine il potere pubblico, ma a questo punto noi incontriamo un nuovo e molto più ristretto significato del termine «Collegio». Questo significato di uso corrente come il precedente, che non ha nulla di «tecnico», è ancora del linguaggio usuale. L'elemento, che si aggiunge qui alla definizione etimologica, è la personalità morale.

Non tutti i collegi, ma alcuni collegi, sono delle persone morali.

Un collegio è una persona morale, quando la pluralità delle persone fisiche, che lo costituiscono, forma un solo soggetto funzionale provvisto di attributi propri, capace di operazioni proprie e generalmente di un ordine superiore alle operazioni, di cui sono capaci i membri del collegio presi ciascuno separatamente.

Un tribunale è, in questo senso più determinato, un collegio: la sentenza che eccederebbe il potere di ciascuno dei giudici, la persona morale del tribunale ha il potere di darla. (Quando una pluralità di persone fisiche hanno in comune una simiglianza di funzioni, notevolmente pubbliche, senza costituire tuttavia un solo soggetto di operazione, questa pluralità, in corretto linguaggio, si chiama un corpo, o un corpo costituito, e non un collegio. Tutti i magistrati sono, insieme, un corpo; sono collegi soltanto i tribunali

formati da certi magistrati).

L'atto collegiale propriamente detto è evidentemente quello solo che è compiuto dal collegio come tale, dal collegio cioè in quanto persona morale. Anteriormente a questo atto, ci sono degli atti preliminari, delle discussioni, dei dibattiti, nel corso dei quali si possono discernere una maggioranza e una minoranza. Ma il vero atto collegiale, anche se, secondo lo statuto del collegio, non deve necessariamente essere deciso all'unanimità, anche se può essere deciso a maggioranza assoluta o relativa, non è tuttavia l'atto della maggioranza, è l'atto del Collegio, persona morale irriducibile tanto a una parte qualsiasi dei suoi membri quanto a ciascuno di essi presi a parte. Queste divisioni dei membri non fanno che la persona morale collegiale cessi di essere unica, non le tolgono la sua indivisione, ed è soltanto essa che produce l'atto; è soltanto ad essa che l'atto è imputabile come al suo soggetto proprio e ultimo nel suo ordine.

Il «Collegio apostolico»

Gli Apostoli han formato un Collegio?

Nel senso largo, è incontestabile. Essi sono stati distinti, scelti, nominativamente chiamati, in esclusione di tutti gli altri, per vivere insieme col Signore, per ricevere insieme il suo insegnamento, per essere insieme i testimoni della Passione e della Sua Risurrezione, per essere insieme elevati alla pienezza del Sacerdozio della Legge Nuova, ed essere insieme investiti di un'autorità eccelsa. In latino «Collegium Apostolicum», in italiano «il Collegio Apostolico», sono espressioni consacrate, quasi sacre. Sarebbe empio rigettarle; una duplice empietà: verso gli stessi beati Apostoli, verso i secoli cristiani che in esse han racchiuso la loro pietà verso queste «vere luci del mondo, vera mundi lumina», come canta la liturgia.

Tutto questo però non fa che gli Apostoli siano stati un collegio nel senso stretto della parola, una persona morale provvista come tale di attributi che ciascuno di quelli che lo compongono non potrebbe arrogarsi. *Non c'è una parola di ciò nella Scrittura né nel Magistero della Chiesa; diciamo: neppure una sola parola.* Tutti i testi allegati provano che gli Apostoli sono stati, per circa tre anni, un Collegio nel senso largo, nessun testo prova che essi siano mai stati un Collegio nel senso stretto.

In particolare, il solo uso delle forme plurali non prova nulla. Non soltanto un plurale non è sempre «collegiale», ma non è neppure necessariamente collettivo; può essere, e per lo più è, sempre distributivo. Un'azione comandata al plurale, perché concerne parecchie persone, quasi sempre deve essere eseguita da ciascuna di esse. Quando un maestro dice ai

suoi scolari: «Sedete», o «Prendete la vostra grammatica», è per evitare la fatica di dirlo a ciascuno di essi al singolare: plurale *distributivo*. Quando il maestro muratore comanda ai compagni: «Elevate questo muro», le parti del lavoro e le persone adoperate si corrispondono ciascuna a ciascuna; non si avrà che un risultato, come non ci sarà stato che un solo soggetto di operazione: plurale *collettivo*. Quando Challemel-Lacour diceva al tribunale del governo di Lione: «Fucilatemi tutti costoro», era un plurale *collegiale*, per quanto è consentito chiamare *collegio* un'accozzaglia che si è dichiarata tribunale.

Siccome l'accezione collegiale del plurale è infinitamente più rara delle altre due, chi afferma che un dato plurale è collegiale *deve* fornirne la prova.

Ora, nel caso che ci riguarda, ciò è tanto più impossibile in quanto vi si oppone il tenore delle parole del Signore. È imputargli l'assurdo pretendere che i suoi comandi corrispondano a delle operazioni da eseguire collegialmente. Quando Egli ha detto agli Apostoli: «Fate questo in memoria di me», voleva forse che le parole consacratrici fossero proferte collegialmente? Voleva Egli che la celebrazione eucaristica fosse preceduta da una deliberazione collegiale? E quando ha detto loro: «Andate, istruite tutte le genti e battezzatele», voleva forse che questo insegnamento fosse un'operazione collegiale? E quando ha loro detto: «I peccati saran rimessi o ritenuti a coloro ai quali li avrete rimessi o ritenuti» intendeva forse che il ministero della remissione dei peccati fosse esercitato collegialmente? Gli esempi sovrabbondano.

Siccome la presunzione tratta da nove testi su dieci è in favore del plurale collettivo o distributivo, secondo tale presunzione bisogna giudicare l'unico testo in discussione e non inversamente interpretare i testi chiari secondo il testo dubbio. Questo testo è il seguente: «Tutto ciò che legherete sulla terra», col seguito della frase. Separato da tutto il contesto, tale testo può egualmente essere inteso secondo il plurale distributivo o collettivo, oppure secondo il plurale collegiale. Ma si tratta di dimostrare che esso *deve* intendersi secondo il plurale collegiale. Finora, tale dimostrazione non è stata fatta, e non lo sarà mai. Si trova più comodo dare come un *va da sé*, che il testo non può avere altro senso che il collegiale. No, non *va da sé* e, in materia così grave, non è permesso concedersi tali comodità.

I testi non permettono di dire che l'*agire collettivo* sia stato prescritto agli Apostoli; né permettono di dire che essi sono stati costituiti nella *forma* collegiale. L'equilibrio costitutivo di un vero collegio era già rotto anticipatamente in favore di uno solo. Chiamati successivamente e non simultaneamente, i beati

Apostoli trovarono Bar Iona, primo chiamato, già posto, per il solo fatto dell'imposizione profetica a lui solo, nei pressi di Betania, di un nome nuovo — e del nome formidabilmente significativo di Roccia — in un ordine, in un grado assolutamente a parte, in cui il Signore non cesserà di confermarlo. Cosa è, cosa significa l'essere collegiale di un collegio che, fin dalla sua fondazione, trova un capo preesistente, prestabilito e che lo trascende?

Se passiamo dagli Evangelii agli Atti, incontriamo forse qualche testo che ci mostri il Collegio Apostolico (nel senso largo) funzionante come un collegio nel senso stretto? *Nessuno*. Né nell'elezione di Mattia, né in quel che si è convenuto di chiamare il Concilio di Gerusalemme, c'è traccia di una deliberazione e di una decisione che siano insieme collegiali e apostoliche. O gli Apostoli non sono tutti presenti o intervengono altri che non sono Apostoli. L'assemblea descritta dagli Atti non s'identifica col Collegio Apostolico. Intesa, accordo, grande e intima unione tra i membri del Collegio Apostolico e tra questo Collegio e la comunità cristiana, sì, senza dubbio; ma questo non fa sì che la prassi degli Apostoli sia stata di «funzionare» (agire, operare), se si osa dire, come un Collegio esclusivo. Si nota, al contrario, che queste assemblee irregolari, tenute, secondo le circostanze, senza alcun indizio d'istituzione divina, traevano tutta la loro consistenza dalla sola persona di Pietro, e non erano collegiali.

Bisogna infine aggiungere due osservazioni.

Prima di tutto, anche nel senso largo, il Collegio Apostolico si è estinto, non per un decreto formale di estinzione, ma per desuetudine, per il fatto della dispersione definitiva degli Apostoli. Non che sia necessario che i membri di un Collegio non possano mai fare un passo gli uni senza gli altri, né che siano sempre attualmente adunati nello stesso luogo. Con messaggi, con lettere, possono conservare l'essere al loro Collegio e, nelle occasioni, agire collegialmente. Ma di questo appunto non si trova l'ombra nei testi; e i testi fan vedere positivamente il contrario. Paolo non si riferisce ad alcun altro, ma solo a se stesso, quando scrive in prima persona: «Io ti ho lasciato a Creta», o «ti ho lasciato ad Efeso»; le sue lettere lo mostrano nella comunione di Pietro, ma per la sola sua autorità Paolo prende le innumerevoli misure concernenti le Chiese da lui fondate. Non diversamente Giovanni usa del singolare per scrivere agli «Angeli» delle sette Chiese d'Asia; mai si dà come incaricato di notificare (esprimere) la volontà di un qualche collegio. Quanto agli altri Apostoli, dai pochissimi dettagli veramente storici in nostro possesso sul loro ministero dopo la dispersione, non soltanto nulla ce li fa vedere membri di un Collegio ancor esistente,

ma tutto ce li fa veder che agiscono, come Paolo e Giovanni, di loro propria autorità, senza bisogno che di se stessi per fondare le Chiese e istituire dei Vescovi. E' una sfida ai testi ed un contrasto con i fatti inventare per il Collegio Apostolico, che fu sempre un Collegio nel senso largo, una perseveranza nell'essere (collegiale) dopo la dispersione, quando non ci fu mai in alcun senso.

D'altronde, ed ecco la nostra seconda osservazione e la conclusione di questo corto capitolo, quanto sarebbe superfluo che gli Apostoli fossero un Collegio nel senso stretto! E' storicamente stabilito da quanto sappiamo della condotta dei Santi Apostoli, che essi avevano coscienza di possedere un'autorità non sovrana, certamente, ma senza nessun'altra limitazione che la comunione conservata vitalmente con la Roccia vivente della Chiesa, Pietro, o per quelli che sopravvissero a Pietro, con l'erede di Pietro nella sede romana. Hanno avuto ugualmente coscienza di possedere ciò che una tradizione teologica già antica chiama il carisma dell'infallibilità personale? Questo punto non è di constatazione direttamente storica; è *dedotto*, ma dedotto con piena certezza dal fatto che solo questo carisma, comunque venga detto, poteva garantire l'inerranza del loro insegnamento e l'unità di fede nella Chiesa. Ma allora, a che pro un Collegio, il cui solo scopo concepibile è di assumere degli uffici, ai quali ciascuno dei suoi membri, presi a parte, è impari? Cosa avrebbero potuto fare collegialmente gli Apostoli, che ciascuno di essi non potesse fare da se medesimo? E quale apparenza di ragione, allora, c'è a dirci con tanto chiasso che la Chiesa è «di struttura collegiale», a dircelo contro la storia, contro la teologia, contro il senso comune (e il buon senso)?

Il «Collegio episcopale»

Con più fracasso ancora, e, se fosse possibile, con ancor meno fondamento, ci si parla di «Collegio episcopale» o di «Collegio dei Vescovi», intendendo *Collegio* nel senso stretto.

Prima di tutto è falso che questo Collegio episcopale succede al Collegio Apostolico o che il Collegio Apostolico persevera nel Collegio Episcopale. La prima condizione per questo sarebbe che i primi Vescovi fossero stati collegialmente istituiti, incorporati nel Collegio Apostolico con un atto collegiale degli Apostoli. Ora non solo ciò non appare, ma è stabilito esattamente il contrario. I primi Vescovi, di cui conosciamo i nomi, non sono stati istituiti da un Collegio, ma da un Apostolo. Ci dicono che Tito e Timoteo non fossero dei Vescovi, ma dei «legati» o «delegati». Ma non ci spiegano in che cosa queste due qualità si escludono. Legati per quanto si vuole, essi non

erano meno dei Vescovi, incaricati di governare pastoralmente le Chiese locali determinate. Del resto, quel che ora ci interessa è che essi non sono stati designati da un Collegio, ma dal solo san Paolo.

I fasti episcopali delle Chiese che pretendono alla successione apostolica molto generalmente sono delle favole, o di nessun valore storico, fatta eccezione della lista romana; ma è un fatto che essi risalgono sempre, per le origini, ad uno o all'altro degli Apostoli, e questo fatto prova *come minimo* che la tradizione cui si riferiscono i loro redattori non aveva mai contenuto un'allusione, fosse pure per aumentare la gloria di queste Chiese, ad una istituzione collegiale dei loro Vescovi, ad opera degli Apostoli. Nella cattivante ipotesi del P. DOCKX O. P., i «profeti» di cui si parla parecchie volte negli Atti sarebbero stati dei Vescovi, dei Sacerdoti del primo ordine. Questa ipotesi, sfortunatamente, è ben lungi dall'essere passata a certezza, ed esula dal nostro tema dire quello che noi ne pensiamo. Ma prendiamola pure per verificata e fuor di dubbio. Cosa ne consegue? Che certi Vescovi han coesistito con gli Apostoli, prima della loro dispersione. Ma si urta subito contro la stessa difficoltà. I testi non permettono di affermare, né di presumere per questi «profeti» una istituzione collegiale; lo si affermerebbe dunque senza ombra di prova, e, l'abbiamo già detto, in una materia così grave, incombe l'onere della prova a chi afferma. La polvere negli occhi non rende ciechi tutti.

I primi Vescovi non sono stati *istituiti* collegialmente. Né sono stati collegialmente *costituiti*, cioè, per essere costituzionalmente un collegio (nel senso stretto). Anche di questo non si ha traccia alcuna e i testi impongono il contrario. Tito e Timoteo non sono invitati a formare una persona morale, che sarebbe il vero e proprio soggetto delle decisioni prese, ma sono formalmente invitati a prendere ciascuno, come noi diremmo oggi, «le proprie responsabilità». Al di sopra di ciascuno di essi non c'è il collegio che essi formerebbero insieme; c'è Paolo. Similmente, i sette «Angeli» delle Chiese di Asia in nessun punto sono considerati come un collegio, ma al contrario ciascuno di essi è tenuto, nella sua persona fisica, per il pastore esclusivo della Chiesa, alla quale è preposto. Si può dire che la non collegialità risalti da tutte le frasi del testo. E' inutile scendere più giù: con Papia di Gerapoli, Policarpo di Smirne, Ignazio di Antiochia, Ireneo di Lione, è troppo evidente che noi troviamo dei Vescovi che non hanno mai pensato, nemmeno in sogno, che l'episcopato fosse di natura collegiale..., come nemmeno uno delle migliaia di Vescovi che sono morti prima di questa decade. Se si obietta ai Protestanti, e molto

giustamente, che essi sono arrivati troppo tardi per rigettare la Messa, che c'è la prescrizione, che la Chiesa non ha potuto essere superstiziosa per ben dodici secoli, cosa diremo dei collegialisti, costretti a sostenere che, per diciotto secoli e più, la Chiesa si è totalmente smarrita, sbagliata circa la sua propria costituzione? Che non ci vengano a dire che essi non han fatto altro che mettere infine in luce una verità finora implicita. Questa pretesa verità, pretesamente implicita, è esplicitamente contraddetta dai testi sacri, dalla tradizione antica e dalla prassi bi-millennaria della Sede romana.

Ma, pertanto, i Concili? Altro paralogismo, e anche petizione di principio abbastanza grossolana. Noi parliamo della costituzione *divina* della Chiesa. Bisognerebbe dunque stabilire che i Concili appartengono alla Costituzione divina della Chiesa; ora per ciò non c'è altro mezzo che supporre la natura collegiale dell'Episcopato, la quale natura si vuole dimostrare a partire appunto dalla celebrazione dei Concili! I Concili possono servire a provare la natura collegiale dell'Episcopato, se la natura collegiale dell'Episcopato prova che i Concili appartengono alla costituzione divina della Chiesa. Questo è sragionare.

Ma se, come la storia assolutamente richiede, si riconosce che i Concili sono d'istituzione *ecclesiastica*, essi non possono provare che per istituzione *divina* l'Episcopato è di natura collegiale. I Concili sono un «epifenomeno» dell'Episcopato; sono accidentali, contingenti all'Episcopato. Sono frutto delle circostanze. Non appartengono all'essere della Chiesa, ma solo al suo «essere più perfetto». La condizione normale dei Vescovi è di essere dispersi, pastori propri ciascuno del suo gregge particolare; senza alcuna autorità superiore d'istituzione divina, alla loro, se si eccettua quella di Pietro. Viventi ancora gli Apostoli, esisteva una tale autorità: vediamo Tito e Timoteo dipendere da Paolo, e gli «angeli» delle Chiese di Asia dipendere da Giovanni. Ma, a mano a mano che una morte preziosa toglieva gli Apostoli da questo mondo, i Vescovi creati da ciascuno di essi non si trovarono più subordinati che al solo Pietro, o quando lo stesso Pietro fu coronato dal martirio, all'erede nel quale egli sopravviveva. E' dunque una verità storica allo stesso modo che una verità teologica che «la gerarchia si compone del Supremo Pontificato e di un Episcopato subordinato». Tra questi due gradi la relazione è *immediata*; per istituzione divina *immediata* è la relazione di ciascun Vescovo col Romano Pontefice. Interporre tra questi due gradi una persona morale collegiale di istituzione divina è una creazione dell'immaginazione.

Pur non essendo stati costituiti collegialmente, i primi Vescovi sono stati nondimeno i veri successori degli Apo-

stoli, come afferma la dottrina cattolica; ma per quanto questo è vero, altrettanto è falso dire che il collegio degli Apostoli persiste nel collegio dei Vescovi. Non c'è discontinuità tra la lunga linea dei Vescovi e gli Apostoli presi uno a uno (supponendo, come è probabile che ciascun Apostolo abbia istituito dei Vescovi); ma non c'è continuità alcuna tra il «Collegio Apostolico» — che è sempre stato un Collegio nel senso largo e che si è estinto con la dispersione — e ciò che si vuol chiamare Collegio Episcopale.

Le parole sono libere, e certo si può parlare di Collegio dei Vescovi, come si parla del Collegio dei Cardinali. Ma a quale scopo si tiene ad introdurre questa espressione nuova? I legami della comune origine apostolica, della comune e piena partecipazione ministeriale al Sacerdozio di Cristo, di una comune vocazione al governo pastorale delle diverse parti del gregge; i legami della fraternità, della comunione, dello zelo per il regno di Dio; il legame comune a tutti e proprio a ciascuno, della dipendenza dal supremo Pontefice, tutto ciò viene espresso ampiamente nel termine finora adoperato di Corpo episcopale. E certo i Vescovi sono di diritto divino un Corpo costituito nella Chiesa. Ma, se per «Collegio episcopale» si vuol dare ad intendere che l'Episcopato cattolico è non soltanto un corpo, ma una persona morale collegiale, permanente, distinta dai soggetti, che la compongono, e soggetto essa stessa di operazioni che le sono proprie, e ciò d'istituzione divina, questa è un'affermazione non soltanto gratuita, ma contraddetta dalla Scrittura, dalla tradizione, dalla storia.

L'Episcopato cattolico non ha alcun carattere collegiale intrinseco di natura divina. Non è sempre un collegio, se non in senso molto largo; quando ne diviene uno, in senso stretto, cioè quando parzialmente o nella totalità è costituito in Concilio, anche allora è un collegio *sui generis*, unico nel suo genere: il Concilio ecumenico ha una testa necessaria e sovrana, dalla quale deriva il suo stesso essere, non potendo essere convocato, costituito che da essa, né potendo sussistere che per essa, pena lo scisma; da essa dipende ancora l'azione del Concilio, giacché essa non è legata dal parere dei membri, e i membri, al contrario, non possono che allinearsi alla sentenza definitiva della testa, che fanno propria, come formanti con essa una sola persona morale indivisibile, non essendo Padri e Giudici della Fede, che sotto la condizione della loro dipendenza dalla testa. E' un collegio (e la stessa cosa è vera, a più forte ragione, per i Concili parziali), la cui collegialità attuale è tutta intera d'istituzione ecclesiastica.

II «TEOLOGO» del Sinodo

Nel libro *Rapporto sulla Fede*, ormai a tutti noto e che ha suscitato il furore dei neo-modernisti (Vescovi «aperti al mondo» e pseudo-teologi «esistenzialisti», vedi l'*Appello di Montpellier*: Vescovi, preti e laici francesi...; L. Sartori, H. Küng, e la sua eco in Italia, il trentaseienne Bruno Forte, lanciato dal Cardinale «laico», purtroppo Arcivescovo di Milano, C. M. Martini S. J. e reclamizzato dalla «laicissima» *Repubblica*, 19 ottobre 1985, p. 9 e simili...), il card. Joseph Ratzinger, parla più volte della erronea interpretazione della Sacra Scrittura, in particolare degli Evangelii, da parte di «moderni» teologi, che alla dottrina della Chiesa e alla interpretazione autentica da essa formulata preferiscono i sistemi acattolici, razionalistici in voga: metodo storico-critico, teoria della storia delle forme, storia delle redazioni ecc. Pagg. 74-76: «Spezzato il legame tra Chiesa e Scrittura»: con l'interpretazione storico-critica della Scrittura «si finisce per leggere la Scrittura non più a partire dalla Tradizione della Chiesa e con la Chiesa, ma a partire dall'ultimo metodo che si presenti come "scientifico". Questa indipendenza è diventata, in alcuni, addirittura una contrapposizione». Pagg. 150-153: «Alla fine l'autorità, sulla quale simili specialisti della Bibbia [e i teologi che li ricopiano] basano il loro giudizio non è la Bibbia stessa, ma la visione del mondo contemporaneo al biblista. Il quale parla dunque come filosofo o come sociologo e la sua filosofia non consiste che in una banale, acritica adesione alle sempre provvisorie persuasioni dell'epoca». Pag. 167: «la teologia cattolica deve interpretare la fede della Chiesa; ma là dove essa passa direttamente dall'esegesi biblica ad una ricostruzione autonoma del teologo, si fa qualcosa di diverso». Pagg. 188 ss.: il card. Ratzinger si pronuncia contro la critica moderna del Bultmann.

Ho stralciato questi passi essenziali, che sembrano attagliarsi perfettamente ad alcune pagine del libro del teologo Walter Kasper, *Jesus the Christ*, Burns-Oates, London; Paulist Press, New York, 1976.

Questo teologo fa sua, senz'altro, l'applicazione del metodo storico-critico agli Evangelii; per i miracoli (pp. 89-90) e per la Risurrezione di Gesù (pp. 127-133) prende come oro colato i tagli e gli arbitri del metodo della storia delle forme: «Per quanto riguarda i miracoli di Gesù, la trasformazione della nostra esperienza del mondo e della storia dopo l'illuminismo ha creato due specie di problemi: storici e scientifici».

Lo scetticismo storico vuole che esaminiamo con grande attenzione i resoconti dei miracoli; l'approccio scientifico esige una revisione dell'intero concetto di miracolo.

Lo studio critico-storico porta a tre risultati principali:

1. Il criticismo letterario rivela una tendenza ad intensificare, ingrandire e moltiplicare i miracoli... E' un primo metro per ridurre considerevolmente il materiale su cui poggiano i resoconti dei miracoli.

2. Un'ulteriore riduzione risulta da un paragone con le storie miracolose rabbiniche ed ellenistiche... Dati i paralleli esistenti, è a mala pena possibile rigettare quei resoconti come inganno ecc. senza fondamento storico ed accettare i resoconti del Nuovo Testamento come storici.

3. Un numero di storie miracolose alla luce della critica delle forme risultano essere proiezioni delle esperienze di sfondo pasquale [!?] nella vita di Gesù o rappresentazioni anticipate del Cristo esaltato. Tra queste storie epifaniche probabilmente dobbiamo includere la tempesta sedata, la trasfigurazione, Gesù che cammina sulle acque, la moltiplicazione dei pani, la pesca miracolosa. Lo scopo evidente delle storie della risurrezione della figlia di Giairo, del figlio della vedova di Naim e di Lazzaro è quello di presentare Gesù come padrone della vita e della morte. I miracoli sulla natura risultano delle aggiunte secondarie alla tradizione originale» (pp. 89 ss.). E può bastare.

Allo stesso modo sono trattati dal Kasper i brani evangelici che attestano la Risurrezione di Gesù: da essi, criticamente maltrattati secondo la moda, non si potrebbe provare che Gesù Nostro Signore è realmente risorto: il sepolcro vuoto non prova nulla [il Loisy: «andate in un cimitero, riscontrate un sepolcro vuoto... pensate forse ad una risurrezione?»]. E così via. Altro che lettura «a partire dalla Tradizione della Chiesa [dai Padri apostolici al Magistero ordinario e solenne della Chiesa] e con la Chiesa»!

Per i miracoli vedi ad esempio il padre Garrigou-Lagrange O. P. *De Revelatione*, V ed., Il Desclee, Roma-Tournai-Parigi 1950: notio - divisio - discernibilitas... eius vis probativa: pp. 32-97, con la definizione e la dottrina del Concilio Vaticano I; miracula Christi historice certa sunt, vere supernaturalia: pp. 307-314; de Resurrectione Christi: pp. 314-330. Per la storicità degli Evangelii, so-

lennemente riaffermata e definita ancora recentemente dal Concilio Vaticano II nella *Dei Verbum* c. V, come insegnata sempre dalla Santa Madre Chiesa, vedi al n. 18 l'origine ed autenticità apostolica: autori due apostoli, Matteo e Giovanni, e due «apostolici viri», Marco e Luca; al n. 19 la piena storicità: «*Sancta Mater Ecclesia firmiter et constantissime tenuit ac tenet quattuor recensita Evangelia, quorum historicitatem incunctanter affirmat, fideliter tradere quae Iesus Dei Filius, vitam inter homines degens ad aeternam eorum salutem reapse fecit et docuit, iisque in diem qua assumptus est*» (cf. *Act. 1,1-2*): dai Vangeli cosiddetti dell'infanzia alle narrazioni del Cristo Risorto. Vedi Francesco Spadafora: *La risurrezione di Gesù*, Rovigo (Ist. Art. Grafiche) 1978, alle pagine 35-58 con bibliografia. Lo Spadafora nel volume rivendica la storicità del racconto evangelico (i Sinottici ed Evangelo di San Giovanni), sulla Risurrezione di Gesù: non il sepolcro vuoto, ma quanto il sepolcro aperto offriva allo sguardo dei due apostoli Pietro e Giovanni accorsi all'annuncio della Maddalena: *Giov. 20, 1-12* e la testimonianza di San Paolo.

E' noto: il Kasper è stato nominato «teologo» del Sinodo per il ventennale del Concilio. Chi lo ha proposto chiaramente intendeva togliere ogni residua credibilità al Vaticano II. Infatti, come può il Kasper parlare della *Dei Verbum*. Costituzione così fondamentale, quando misconosce e praticamente nega ciò che la Chiesa ha sempre ritenuto e solennemente riaffermato sulla storicità degli Evangelii? Come può egli interpretare «la teologia della Chiesa» quando è in netto contrasto con essa? Ora, non c'è dubbio che, se il Vaticano II non ha presentato la «teologia della Chiesa», è un «conciliabolo».

Paulus

Sulle conferenze episcopali Ratzinger e De Lubac

Sotto il titolo: «*De Lubac: compiti e limiti delle Conferenze episcopali*».

Sotto il titolo: «*De Lubac: compiti e limiti delle Conferenze episcopali*». Il *Tempo* di sabato 13 luglio, p. 2, dava notizia di una lunga intervista a «*Trenta giorni*» del teologo gesuita Henry de Lubac, creato cardinale da Giovanni Paolo II. Ecco come il quotidiano romano sintetizzava il suo pensiero:

«Le Conferenze episcopali, gli organismi nazionali di coordinamento e collegialità tra i vescovi, non hanno fondamento alcuno teologico: sono solo strumenti pratici, la cui sopravvalutazione rischia di soffocare il potere e la responsabilità propria di ciascun vescovo.

Ci troviamo su un piano del tutto contingente e pratico... Non vanno confu-

se con la struttura divina, essenziale della Chiesa... Se prevalesse questa tendenza alla confusione... si andrebbe in una direzione del tutto opposta alla autentica collegialità... Il rischio di costituire delle Chiese nazionali non è sempre stato evitato, ed io credo che anche nel nostro secolo lo sia sempre e dappertutto, per lo meno nella forma benigna che consiste... nel mettere talmente l'accento sulla «Chiesa locale»... dal finire col pensarla staccata da Roma [la Conferenza episcopale francese ne dà il triste esempio col catechismo *Pierres vivantes*, cf. *sì sì no no* a. IX, n. 13, pp. 1 ss.]».

Un altro rischio, più grave di quest'ultimo, sarebbe di usurpare il potere e la responsabilità propria di ciascun vescovo: nella Chiesa l'esercizio della responsabilità deve restare personale, anche quando non è isolato».

Nell'intervista il Cardinale denuncia anche «un atteggiamento di contestazione a priori contro il papato, che trova troppa eco — se non la fonte — tra coloro che dovrebbero essere i primi a difenderlo».

E' una conferma a quanto scrive nel cap. IV il card. J. Ratzinger nel suo ormai celebre *Rapporto sulla Fede*. Titolo del capitolo: «*Tra preti e vescovi*». Vi si tratta espressamente delle Conferenze episcopali: pp. 55-70.

Il problema delle Conferenze episcopali

«Il Concilio — ricorda il card. Ratzinger — voleva proprio rafforzare il ruolo e la responsabilità del vescovo, riprendendo e completando l'opera del Vaticano I». Ma «il deciso rilancio del ruolo del vescovo si è in realtà smorzato, rischia addirittura di essere soffocato dall'inserzione dei presuli in Conferenze episcopali sempre più organizzate, con strutture burocratiche spesso pesanti. Eppure non dobbiamo dimenticare che le Conferenze episcopali non hanno una base teologica, non fanno parte della struttura ineliminabile della Chiesa così come è voluta da Cristo: hanno soltanto una funzione pratica, concreta» (pp. 59 s.). E qui il card. Ratzinger fa riferimento al Nuovo Codice di Diritto Canonico «che fissa gli ambiti di autorità delle Conferenze». Per la verità, molte sono le riserve sulla infelice ed anche errata formulazione del «Nuovo» Codice. Si senta Sua Ecc.za Mons. Lefebvre: «Ed ecco la Democrazia entrare nella Chiesa... [il deprecato decentramento dei poteri, voluto da Paolo VI]. E' la democratizzazione del Magistero... la democratizzazione del governo sotto l'impulso del famoso slogan della «collegialità», diffuso ai quattro venti dalla stampa comunista, protestante e progressista... Il Nuovo Codice di Diritto Canonico è tutto impregnato di questa nozione. Il Papa vi è inizialmente definito come il capo del collegio episcopale... e il collegio dei vescovi unito al Papa gode come lui [!] del potere supremo nella Chiesa, in mo-

do abituale e costante.

Non si tratta di modifica benigna: questa dottrina del duplice potere supremo è contraria all'insegnamento e alla pratica del Magistero della Chiesa. Si oppone alle definizioni del Concilio Vaticano I» (*Lettres ouvertes aux catholiques perplexes* p. 128).

Un solo frutto buono per la Chiesa è davvero difficile trovarlo nelle «invenzioni» di papa Montini!

Ma ritorniamo al libro del card. Ratzinger, alle pagine su indicate:

«Nessuna Conferenza episcopale ha, in quanto tale, una missione di insegnamento; i suoi documenti non hanno un valore specifico, ma il valore del consenso che è loro attribuito dai singoli vescovi.

Si tratta di salvaguardare la natura stessa della Chiesa Cattolica, che è basata su una struttura episcopale [sotto il potere unico, monarchico, supremo del Vicario di Cristo, il Sommo Pontefice], non su una sorta di federazione di chiese nazionali. Bisogna che sia di nuovo chiaro che in ogni diocesi non c'è un pastore e maestro della fede, in comunione con gli altri pastori e con il Vicario di Cristo». E qui un quadro esatto di come funzionano le Conferenze episcopali, questo lavoro di gruppi, che danno spesso documenti appiattiti e falsi «dove le posizioni precise sono smussate».

«Del resto — prosegue il Cardinale — si capisce immediatamente che la verità non può essere creata come risultato di votazioni [“In assemblea è il numero che decide. Ma il numero non fa la verità” Mons. Lefebvre ib. p. 131]. Un'affermazione o è vera o è falsa. Contrariamente ad una diffusa concezione non si allontana da questa regola fondamentale neppure la procedura classica dei Concili ecumenici.

In molte Conferenze episcopali, lo spirito di gruppo, magari la volontà di quieto vivere o addirittura il conformismo trascinano la maggioranza ad accettare le posizioni di minoranze intraprendenti, determinate ad andare verso direzioni precise». E' quello che è avvenuto in buona parte nel Vaticano II: «Fin dall'inizio, fu investito dalle forze progressiste... I liberali erano una minoranza, ma una minoranza attiva, organizzata, appoggiata da una pleiade di teologi modernisti...» chiamati come periti, spesso contro il parere espresso dall'allora Sant'Uffizio: Küng, Schillebeeckx, Congar, Chenu, Rahner... e simili... (cfr. Mons. Lefebvre ib. pp. 134 ss.). Sono questi «periti» che hanno continuato, negli anni successivi, a dare le loro interpretazioni, sfruttando gli equivoci volutamente immessi nei vari documenti.

Il Cardinale continua: «Conosco vescovi che confessano in privato che avrebbero deciso diversamente da quanto fatto in Conferenza se avessero dovuto decidere da soli. Accettando la legge del gruppo, hanno evitato la fatica di passare per «guastafeste», per «attardati», per «poco aperti».

D'altronde ecco il criterio a cui si è

ispirata per anni ed anni la scelta dei vescovi: «Nei primi anni dopo il Vaticano II il candidato all'Episcopato sembrava essere un sacerdote che fosse innanzitutto "aperto al mondo"; in ogni caso, questo requisito veniva messo al primo posto» (p. 65).

Emerge così la gravissima piaga che in questo campo così delicato ed essenziale è stata inflitta alla Chiesa, con un criterio di scelta ripugnante financo al buon senso: veniva snaturato il concetto medesimo del sacerdote, che «preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati» (*Lettera agli Ebrei* 5. Vedi anche le caratteristiche e i compiti descritti da San Paolo per vescovi e sacerdoti, nelle lettere pastorali 1-2 *Timoteo*, e lettera a Tito). D'altronde, l'«apertura al mondo» non pervade anche i testi conciliari e non è professata dalla *Gaudium et Spes*?

Responsabilità del Concilio

Mi si presenta ancora vivido il ricordo dell'assemblea dei vescovi italiani all'hotel «Columbus» in Via della Conciliazione, qualche settimana prima della discussione in aula sulla «Collegialità» episcopale. Parlarono il card. Dino Staffa, ottimo canonista, Sua Ecc.za il vescovo Carli e infine «il teologo del papa» (Paolo VI: altra novità di quel papato: al posto del Padre domenicano, grande teo-

logo, che ha sempre avuto quel compito) Carlo Colombo, (vedi sì sì no no a. VI, n. 10 e a. IX n. 15). Il card. Staffa illustrò i rischi, che quella «novità», una volta proposta, avrebbe potuto suscitare nei rapporti con Roma in particolare con la dottrina del Vaticano I sul Primato del Papa. Sua Ecc.za Carli, con somma chiarezza, rilevò che la dottrina che si voleva proporre **non aveva fondamento alcuno né nella Sacra Scrittura, né nella Tradizione, né nella Storia della Chiesa.**

Quando fu annunciato il terzo relatore, il teologo Colombo, scoppiò un caloroso applauso: i vescovi sembravano davvero tanti «collegiali». Uno di essi, accanto a me, esclamò: «Adesso parla il teologo»; completai: «fasullo». «E' vero — riconobbe ad un certo punto l'oratore — non abbiamo argomenti per sostenere la collegialità; dobbiamo tuttavia proporre tale dottrina, altrimenti è un fallimento per il Concilio». Altro che dimostrazione teologica!

I vescovi presenti, almeno quelli da me uditi, esprimevano la loro convinzione: con il varo della collegialità essi non sarebbero stati più costretti a «subire» i monsignori delle Congregazioni romane!

Carenza assoluta di formazione teologica, per non dire altro! E si trattava della Costituzione della Chiesa come l'ha voluta Gesù Nostro Signore! Scrive Sua Ecc.za Mons. Lefebvre:

«E' a delle persone che Nostro Signore

ha comandato di pascolare il Suo gregge non ad una collettività; gli Apostoli hanno obbedito agli ordini del Maestro e, fino al XX secolo, è stato così. Si è dovuti arrivare ai tempi nostri per sentir parlare di Chiesa in stato di concilio permanente, di Chiesa in continua collegialità. I risultati non si sono fatti attendere» (ib. p. 127).

Ed oggi, come comprovano le denunce del card. Ratzinger, siamo al punto che l'equivoca collegialità, che si è voluta introdurre ad ogni costo nella *Lumen gentium* e che è stata lasciata sussistere, pur apponendo la «nota explicativa praevia», paralizza totalmente la vita della Chiesa!

Barnaba

N. B. Le ammissioni dei cardinali De Lubac e Ratzinger sono particolarmente significative perché entrambi al Concilio furono tra i teologi dell'ala progressista; quelle del card. Ratzinger, poi, assumono una importanza tutta particolare per la carica di Prefetto della Sacra Congregazione per la Fede ch'egli oggi ricopre nella Chiesa. Restano, comunque, intatte le riserve da noi già espresse sul libro del card. Ratzinger (sì sì no no a. XI, n. 15, pp. 1 ss.) e quelle che vanno mantenute sul de Lubac (cfr. sì sì no no a. IV n. 7/8 p. 5 e a. IX n. 3, p. 5).

SEMPER INFIDELES

● *L'Homme Nouveau*, 15 settembre u. s.: lettera di Mons. Gilson, Vescovo di Le Mans, quello, per intenderci, che nega ai suoi diocesani i funerali col prete (cfr. sì sì no no a. XI, n. 5, p. 4). Mons. Gilson ritorna sul libro del card. Ratzinger, *Rapporto sulla Fede*, che egli ha definito con i giornalisti del *Main libre*: «Propos de vacances». «E' urgente — egli scrive — tornare ad insegnare a tutti i cattolici a ponderare e qualificare teologicamente i testi pubblicati e le dichiarazioni fatte». Questa urgenza, mai avvertita da Mons. Gilson finché diluviavano solo eresie, nasce dalla convinzione che i cattolici stanno dando al libro del card. Ratzinger più importanza di quella che in realtà abbia, responsabili lo stesso card. Ratzinger, che «ha fatto un errore di governo pastorale» credendo di poter «separare l'uomo dalla carica», e il suo intervistatore, che avrebbe pensato il libro come un'«espressione particolare» della Congregazione per la Dottrina della Fede: «... il libro si diffonde nel mondo — lamenta Mons. Gilson — grazie a questa respon-

sabilità della Congregazione. In Francia è diventato un best-seller. Ben più, ad esempio, della bellissima enciclica del Papa a proposito del II centenario dell'opera evangelizzatrice dei Santi Cirillo e Metodio».

Oh, le penose argomentazioni di Mons. Gilson! Al suo progressismo oltranzista il libro del card. Ratzinger, benché non immune da ombre (cfr. sì sì no no a. XI, n. 15), è davvero duro da digerire! Ed ancor più duro da digerire è che i cattolici di tutto il mondo, non per abbaglio od ignoranza, come egli vorrebbe dar a credere, ma solo perché guidati dal loro *sensus fidei*, si rallegrano di trovarvi qualche boccata di ossigeno per la loro fede soffocata da troppi Vescovi ultramodernisti. Nessuna meraviglia ch'essi preferiscono leggere *Rapporto sulla Fede* anziché la *Slavorum Apostoli*, contrapposti, non senza malizia, dal Vescovo di Le Mans. Questi — è necessario ricordarlo — è l'autore principale di *Pierres Vivantes*, il contestatissimo, dai cattolici e dalle stesse Congregazioni

romane, «catechismo» francese, documento dell'apostasia e dello spirito anti-romano di un intero Episcopato.

Ma Mons. Gilson, il quale sembrerebbe aver giurato all'atto della sua ordinazione episcopale di dire falso il vero e vero il falso, — ha l'impudenza di scrivere:

«Se dei Vescovi esprimono delle domande o degli interrogativi, immediatamente alcuni giornalisti spingono l'opinione pubblica a considerarli anti-romani. Come potrebbe un Vescovo, che si vuol fedele alla propria Fede, opporsi così? Il solo che ha dato questo disgraziato esempio da vent'anni e che ha fatto un gran male alla Chiesa è Mons. Lefebvre».

Per la verità, Mons. Lefebvre è il solo Vescovo, che da vent'anni sta dando l'esempio di come si difende la Chiesa, alla quale Mons. Gilson sta facendo, invece, un incalcolabile danno, particolarmente con le sue *Pietre viventi*. Ma egli crede che, scagliando pietre a Sua Ecc.za Mons. Lefebvre, possa far dimenticare le sue.

Il Concilio non è intoccabile

Palestra del Clero. 1 luglio 1984, pubblicava uno studio di Mons. Francesco Spadafora sulla qualificazione o nota teologica da attribuire ai Documenti conciliari del Vaticano II. L'Autore premette che dell'argomento hanno trattato «Daniel Sturrioz S. J. La autoridad doctrinal de las constituciones y decretos del concilio vaticano segundo in Est. Eccl. 40 (1965) 283-300. Joaquín Salaverri S. J. El misterio de la Iglesia: Criterios de interpretación, nel volume: Concilio Vaticano Segundo, Constitución sobre la Iglesia (BAC 253) Madrid 1966, pp. 126-136 e pp. 521-531, e particolarmente: Joaquín María Alonso, C. M. E.: Constitución jerárquica de la Iglesia; c. III della Lumen gentium: El valor teológico del texto, nel volume citato, pp. 327-343».

Dimostra, poi, irrefutabilmente, che alla dottrina del Concilio spetta la nota teologica di

«autenticamente certa», di dottrina, cioè, nella quale «il magistero non impegna altro che la sua "autorità"»; ne consegue che «se un decreto per qualcuno è certamente falso o opposto ad una ragione così solida da non essere vinta dalla forza dell'autorità sacra, richiedendosi un'«obbedienza ragionevole», sarà lecito dissentire» (A. Straub: De Ecclesia Christi n. 968 ss.).

Lo studio del prof. Spadafora termina così: «Applicando tali presupposti al n. 18 della Lumen gentium, il P. J. M. Alonso conclude: 1) il Vaticano II conferma in modo solenne la dottrina sul primato del Romano Pontefice, richiamando le definizioni del Concilio Vaticano I.

2) Circa la dottrina sull'episcopato, intende continuare la linea del Vaticano I e proporla. Niente vi è definito; abbiamo soltanto una dottrina «autentica».

3) Pertanto, esiste la reale e certa possibilità di una riconsiderazione teologica, nei limiti della prudenza, della dottrina esposta, tanto sulla sacramentalità dell'episcopato, come, soprattutto, sulla cosiddetta «collegialità episcopale».

Gli stessi principi sono da applicare, ed a fortiori, a tutti gli altri documenti conciliari: decreti, dichiarazioni...

Ci troviamo, curiosamente, e forse per la prima volta nella storia, dinanzi a proposizioni dottrinali (come quelle citate sull'episcopato) promulgate dal più alto magistero della Chiesa, il quale dichiara espressamente da ritenersi magistero autentico, non infallibile.

Questo ha potuto e può ingannare o meravigliare chi abbina questo Concilio in un modo univoco con i precedenti. Si commetterebbe così un grave errore di criteriologia teologica. Questo Concilio, come in genere tutti gli altri, non solamente propone la sua dottrina, ma dichiara anche la sua particolare e propria intenzione di proporla. Deve pertanto essere inteso e spiegato secondo la sua propria criteriologia, espressamente e ripetutamente formulata.

E' quanto scrive anche Sua Ecc.za Mons. Leclercq in *Lettre ouverte aux catholiques perplexes* (p. 142): «Un concilio pastorale, non dommatico, è una predicazione che, di per sé, non impegna l'infallibilità... Il Vaticano II non è un Concilio come gli altri [ad es. il Tridentino, il Vaticano I]: abbiamo il diritto di giudicarlo con prudenza e riserva...».

●●●

NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO ESPOSIZIONE E RILIEVI

cc. 959—1253

N. B. Le scritte in neretto sono nostre osservazioni

ultima puntata

Per approvare gli statuti d'un santuario diocesano è competente l'Ordinario locale, d'un santuario nazionale è competente la Conferenza episcopale, d'un santuario internazionale è competente la S. Sede. Negli statuti si determinino specialmente il fine, l'autorità del rettore, il dominio (civile, non canonico) e l'amministrazione dei beni (c. 1232). Osservazione: il dominio o la proprietà dei beni è duplice: quella civile è retta dalle leggi civili locali, ma quella canonica è del santuario stesso, persona minor, che abbisogna di amministratore fedele e competente sotto il controllo dell'Ordinario locale; dire col c. 1256 che il dominio dei beni appartiene alla persona giuridica, che abbia acquistato legittimamente quei beni, è affermare un'eresia giuridica, è ridurre in stato di servitù una persona giuridica ecclesiastica, sia pure minore. Il Codice nuovo pertanto è errato gravemente e va corretto, perché viola i principi fondamentali, che reggono le opere pie.

Ai santuari possono esser concessi alcuni privilegi, ogniqualvolta lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrini e soprattutto il bene (spirituale) dei fedeli (c. 1233). Osservazione: di quali privilegi si tratti non è detto.

Nei santuari si deve provvedere più abbondantemente ai mezzi di salute dei fedeli, annunziando assiduamente la parola di Dio, favorendo la vita liturgica specialmente mediante la penitenza e la celebrazione dell'Eucarestia, coltivando le lodevoli (probatas) forme di pietà popolare. Le testimonianze votive di arte popolare e di pietà si conservino in vista nei santuari o in luoghi adiacenti e si custodiscano in modo sicuro (c. 1234). Degli altari: cc. 1235-1239

L'altare, ossia la mensa, sulla quale viene celebrato il Sacrificio Eucaristico, è fisso, se forma tutt'uno col pavimento ed è perciò inamovibile; mobile (o portatile), se può essere trasportato. E' conveniente che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso, ma negli altri luoghi, adibiti alle sacre celebrazioni, l'altare (può essere) fisso o mobile (c. 1235). Osservazione: si domanda se possa considerarsi altare una tavola di marmo, su cui si celebra; difatti il c. 1235 comincia, dicendo: altare seu mensa. Siamo rei di aver distrutto gli altari veramente tali, in cui il Ss.mo aveva il suo tabernacolo inamovibile, sovrastato dal crocifisso: era veramente il regno liturgico di N. S. G. C. Oggi vi è lo squallore del vuoto, col rimpianto del mal tolto.

Secondo l'uso tradizionale (iuxta tra-

ditum morem) della Chiesa, l'altare fisso sia di marmo (lapidea), anzi d'unico blocco; però può anche essere di altra materia confacente (digna) e solida, a giudizio della Conferenza episcopale. Gli stipiti o basi possono esser di qualsiasi materia. L'altare mobile può essere di qualsiasi materia solida, adeguato all'uso liturgico (c. 1236). Osservazione: prima nel c. 1235 è detto che l'altare cum pavimento cohaereat, poi nel c. 1236 che poggia su stipiti o base, che può esser anche d'altra materia.

Gli altari fissi sono da dedicarsi, quelli mobili da dedicarsi o da benedirsi secondo i riti prescritti nei libri liturgici. Si onori (servetur) l'antica tradizione di riporre le reliquie dei martiri e dei santi sotto l'altare fisso (c. 1237). L'altare perde la dedicazione o la benedizione, a norma del c. 1212 (chiesa distrutta o ridotta ad uso profano). Però l'esecrazione della chiesa o di altro luogo sacro non comporta anche quello dell'altare, sia fisso che mobile (c. 1238). Osservazione: teoricamente il principio può reggersi dubitativamente; praticamente, se la chiesa diventa un deposito di prosciutti, l'altare, se non si asporta, diventerà un ripostiglio.

L'altare, sia fisso che mobile, va riservato al solo culto divino, escluso del tutto qualsiasi altro uso profano. Non vi sia riposta sotto alcuna salma, altrimenti non

vi si può celebrare la Messa (c. 1239).

Dei cimiteri: cc. 1240-1243

La Chiesa abbia cimiteri propri, ov'è possibile, o almeno spazi nei cimiteri civili da riservarsi ai fedeli defunti, ritualmente benedetti. Se poi ciò non si può ottenere, siano benedetti ogni volta (*toties quoties*) i singoli sepolcri (*tumuli*) (c. 1240). Le parrocchie e gli Istituti religiosi possono avere il cimitero proprio: così pure le altre persone giuridiche o famiglie possono avere il particolare cimitero o sepolcro, da benedirsi a giudizio dell'Ordinario locale (c. 1241). Non si seppelliscano salme nelle chiese, se non si tratti del Romano Pontefice o dei Cardinali di S. R. C. o dei Vescovi diocesani anche emeriti, da seppellirsi nella propria chiesa (c. 1242). Con diritto particolare si precisino le norme opportune circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, specialmente a tutela ed incremento (*ad tuendam et fovendam*) della loro indole sacra (c. 1243). **Osservazione:** si domanda come possa essere aumentata l'indole sacra del cimitero, spronata dal verbo *fovendam* oltre che dal *tuendam*.

Dei tempi sacri: cc. 1244-1245

Alla sola suprema Autorità ecclesiastica compete stabilire (*constituere*), trasferire, sopprimere i giorni di festa e parimenti di penitenza comuni a tutta la Chiesa universale. I Vescovi diocesani possono indire nelle rispettive diocesi o luoghi speciali giorni di festa o di penitenza soltanto in casi isolati (*per modum tantum actus*) (c. 1244). Fermo il diritto dei Vescovi diocesani, di cui al c. 87, può il parroco, per giusto motivo e secondo le norme (**meglio che *praescriptiones***), concedere dispensa dall'obbligo di osservare il giorno festivo o di penitenza, o commutarlo in altra opera pia, e ciò può anche il Superiore d'Istituto religioso o di Società di vita apostolica di diritto pontificio rispetto ai propri membri (**meglio che *subditos***) e conviventi (**superfluo: nella casa religiosa giorno e notte**) (c. 1245).

Dei giorni festivi: cc. 1246-1248

La domenica, in cui si celebra per apostolica tradizione il mistero pasquale (**meglio: la *Resurrezione di N. S. Gesù***), in tutta la Chiesa è il principale giorno di festa, da osservarsi per precetto. Parimenti si devono osservare il giorno del Natale di N. S. Gesù Cristo, l'Epifania, l'Ascensione, il Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo, di S. Maria Madre di Dio, la Immacolata Concezione ed Assunzione, di S. Giuseppe, dei Santi Pietro e Paolo, ed infine di tutti i Santi. La Conferenza episcopale può però, previa approvazione dell'Apostolica Sede, abolire alcune feste di precetto o trasferirle nella domenica (c. 1246). **Osservazione:** per incidens notiamo che nello Schema del Codice, oltre le domeniche, si salvavano tra le feste di precetto in tutta la Chiesa, solo il Natale ed almeno una delle solennità della B. V. Maria, a scelta della Conferenza episcopale. Così veniva accordato praticamente il permesso di eliminare due delle tre superstiti feste mariane. Si completava così l'irriverente ed inconsulta riduzione della pietà verso la Vergine Madre di Dio indotta dal Concilio Vaticano II. Quanto sopra accennato la dice lunga sullo «spirito» che ha guidato la revisione del Codice di Diritto Canonico. Anche se nel testo definitivo le tre feste mariane sono state conservate.

Nella domenica e nelle altre feste di precetto i fedeli hanno l'obbligo di ascoltare la Messa; si astengano inoltre da quelle opere ed affari, che impediscono il culto da rendersi a Dio, la gioia del giorno del Signore e il dovuto riposo della mente e del corpo (c. 1247). Soddisfa al precetto della Messa festiva chi assiste alla Messa ovunque sia celebrata nel rito cattolico o nel giorno di festa o al vespro precedente. Se per mancanza di ministro celebrante o per altra grave causa rendasi impossibile la partecipazione alla Messa, si raccomanda caldamente ai fedeli di partecipare alla liturgia della parola se possibile nella chiesa parrocchiale od in qualche altro luogo sacro, celebrata secondo quanto prescritto dal Vescovo

diocesano, oppure attendendo all'orazione per altrettanto tempo o in famiglia o secondo l'opportunità nelle riunioni familiari (c. 1248).

Dei giorni di penitenza: cc. 1249-1253

Tutti i cristifedeli, nel proprio modo, devono far penitenza per legge divina; però, affinché tutti si sentano nella comune osservanza di qualche penitenza, si prescrivono giorni penitenziali, nei quali i cristifedeli attendono in modo speciale all'orazione, ad opere di pietà e di carità, si mortificano (*se ipsos abnegant*), adempiano più fedelmente le proprie obbligazioni e specialmente osservano il digiuno e l'astinenza secondo i canoni che seguono (c. 1249). In tutta la Chiesa sono giorni di penitenza le singole ferie seste ed il tempo (*tempora*) di quaresima (c. 1250). Si osservi nei singoli venerdì dell'anno l'astinenza dal mangiare carne, o altro cibo prescritto dalla Conferenza episcopale, purché il venerdì non cada in giorno festivo; astinenza e digiuno nella feria quarta delle ceneri e nella feria sesta della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo (c. 1251). **Osservazione:** è espresso quello che significa astinenza; non è espresso quello che significa digiuno.

All'astinenza sono tenuti quelli, che abbiano compiuto il XIV anno di età; al digiuno quelli maggiori di età fino all'inizio dell'anno LX. Cerchino però i pastori di anime ed i genitori che anche coloro, i quali per motivo della (loro) minore età non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza, siano indirizzati al genuino senso della penitenza (c. 1252). **Osservazione:** osservano l'astinenza perché mangiano in famiglia, quanto al digiuno, possono esser indirizzati a qualche piccolo sacrificio. Questa è morale.

La Conferenza episcopale può determinare più particolarmente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza, nonché altre forme di penitenza, specialmente sostituire opere di carità ed esercizi di pietà, in tutto od in parte, in luogo dell'astinenza e del digiuno (c. 1253).

Iustus

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70%

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI:
in caso di mancato recapito o se respinto
RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE
00049 VELLETRI

Tassa a carico di sì sì no no

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94

il 1° lunedì del mese,

dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso:
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al « Centro »:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

sì sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio